



REGIONE CALABRIA

***Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente
Settore 2 –Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali- Sviluppo Sostenibile***

Linee Guida contenenti indicazioni operative in merito agli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti Art. 208 comma15 D.Lgs. 152/06 ess.mm.ii.

Con la presente, si intende fornire alcuni indirizzi e chiarimenti in merito all'applicazione dell'art.208 comma 15 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, riguardante gli impianti mobili di smaltimento o di recupero dei rifiuti, al fine di assicurare nel territorio della Regione Calabria, una omogenea applicazione della normativa, e rendendo più semplici ed efficaci le operazioni di controllo. Resta inteso che eventuali indicazioni di dettaglio in ordine alla modulistica o ad altre competenze proprie della Città Metropolitana, possono essere dalla stessa disciplinate con proprio provvedimento.

Autorizzazione Impianto mobile per il trattamento dei rifiuti

Contenuto dell'Articolo 208 comma 15, del DLGS N.152/0006 e suo ambito esplicativo

L'art. 208, comma 15 del Dlgs n° 152/2006 , prevede che gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso i quali operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla Regione Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, in base al luogo ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.

Sono esclusi dall'obbligo dell'autorizzazione e dalla comunicazione per lo svolgimento delle singole campagna di attività:

- gli impianti che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano;
- gli impianti che provvedono alla sola riduzione volumetrica e alla separazione delle frazioni estranee.

Per «riduzione volumetrica» sono da intendersi operazioni quali la triturazione e la compattazione, che non modificano l'originaria natura del rifiuto, la sua composizione chimica e merceologica e la sua codifica (Codice CER).

Per “separazione delle frazioni estranee” è da intendersi il trattamento preliminare, effettuato con tecnologie meccaniche-fisiche semplici (ad es. deferrizzazione), che non modifica la natura del rifiuto, la sua composizione chimica, merceologica e la sua codifica (Codice CER).

Le autorizzazioni sono rilasciate per un periodo non superiore a dieci anni e sono rinnovabili; le istanze di rinnovo devono essere inoltrate all'ente competente entro 180 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione.

Le istanze di autorizzazione devono essere inoltrate contestualmente: alla Provincia dove l'interessato ha la sede legale o la società straniera ha sede di rappresentanza ed in copia all'ARPA territorialmente competente, al Comune dove ha ricovero la macchina ed all'ASP-Servizio SPISAL, secondo lo Schema di domanda di autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile (reperibile sul sito dell'Autorità competente Regione e/o Città Metropolitana).

L'impianto mobile può effettuare operazioni di:

- smaltimento: D8, D9, D10, D14 di cui all'allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/06;
- recupero: R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 di cui all'allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/06;

L'autorizzazione non può contenere operazioni diverse da quelle sopra elencate.

Definizione di impianto mobile soggetto all'art. 208 comma 15 del DLGS N.152/2006

Per impianto mobile soggetto all'art.208 comma 15 del Dlgs n.152/2006, si deve intendere una struttura tecnologica unica o, in casi particolari, un assemblaggio di strutture tecnologiche uniche, che possono essere trasportate e installate in un sito per l'effettuazione di campagne di attività di durata limitata nel tempo non superiore a 120 giorni, salvo deroghe tecnicamente motivate dal proponente da valutare caso per caso, facendo salve eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie a causa del superamento del limite temporale dei 120 giorni.

Per struttura tecnologica unica si intende un unico macchinario (o un corpo unico che svolga sostanzialmente un'operazione o una fase di un'operazione di smaltimento e/o recupero), identificabile con marca, modello e numero di matricola. Gli impianti mobili sono soggetti alla direttiva macchine.

Non costituiscono impianti mobili le macchine operatrici anche dotate di appendici intercambiabili (es. benna frantumatrice), nonché mere organizzazioni di lavoro che prevedano interventi attraverso utensilerie e macchine operatrici. In particolare si chiarisce che per avere le caratteristiche tali da essere autorizzato quale impianto mobile ai sensi dell'art. 208 c.15 del D.Lgs 152/2006 e smi il macchinario deve essere tale da non dover svolgere alcuna attività di recupero a terra ad esclusione dell'eventuale scarico del prodotto finale e/o degli scarti.

Non rientra nella definizione di impianto mobile soggetto all'art. 208 comma 15 del Dlgs n.152/2006, una apparecchiatura che, sebbene presenti possibilità di essere spostata e posizionata su diverse aree (semovente), viene impiegata continuativamente all'interno di un sito già autorizzato alla gestione di rifiuti. Le operazioni eseguibili con tale apparecchiatura dovranno necessariamente essere ricomprese all'interno dell'autorizzazione/comunicazione e potranno operare solo nelle aree specificatamente individuate sulla planimetria allegata al progetto definitivo dell'intervento.

Su quest'ultimo punto si chiarisce che Impianti mobili identificabili con marca, modello e numero di matricola che operano già in impianti di gestione rifiuti Art. 214, 216 e 208 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., non possono essere autorizzati anche ai sensi dell'art.208 comma 15.

Per gli impianti mobili utilizzati nell'esecuzione di bonifiche autorizzate ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/06, la legittimazione ad operare (autorizzazione e notifica campagna) deve essere ricompresa esplicitamente nel progetto di bonifica approvato (in tale caso non si applicano le limitazioni temporali di cui al presente documento).

L'impianto mobile deve essere in piena ed esclusiva disponibilità del soggetto che richiede l'autorizzazione anche in caso di società straniera avente sede di rappresentanza in Regione Calabria.

Le operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti attraverso impianto mobile devono essere svolte esclusivamente dal soggetto autorizzato.

I rifiuti ed i materiali derivanti dal trattamento (materie prime e secondarie) di rifiuti effettuato mediante impianto mobile sono a tutti gli effetti prodotti dal titolare dell'autorizzazione.

Considerato che il sito di Crotone per le annose problematiche di forte inquinamento ambientale attualmente è inserito nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, di cui al D.M. n° 468/01 e ricompresa nella perimetrazione del "Sito di Interesse nazionale per le bonifiche di Crotone-Cassano-Cerchiara", di cui al Decreto ministeriale del 26 novembre 2002 e successivo Decreto ministeriale n. 304 del 9 novembre 2017, per lo svolgimento delle singole campagne di attività all'interno del territorio afferente all'intero territorio provinciale ed in particolar modo al Comune di Crotone, si deve far riferimento a quanto segue:

- I. alla **Direttiva della Prefettura di Crotone** del 22/12/2010 prot. n° 23457/F. 1276//2010//GAB nonché alla conseguente **Circolare provinciale 0774 del 10.01.2011** e succ. **Circolare di chiarimento n° 3766 del 25 Gennaio 2011**;
- II. alla **Circolare Provinciale Prot. nr 53016 del 17/10/2011**;

- III. al Regolamento (UE) N. 333/2011 del Consiglio UE del 31/03/2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 08/04/2011) che si applica a decorrere dal 09/10/2011 *“recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”*.

Campagna di attività

Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale l'interessato, almeno venti giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Regione/Città Metropolitana nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 208 e l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, la polizza fidejussoria che potrà essere prestata per la durata di ogni singola campagna o a copertura di tutto il periodo dell'autorizzazione, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dalla modulistica presente sul sito regionale. La domanda dovrà essere inoltrata contestualmente: alla Provincia ed in copia all'ARPA territorialmente competente, al Comune ed all'ASP-Servizio SPISAL del territorio in cui si svolge la campagna di recupero.

La Regione/Città Metropolitana, in base a quanto previsto dal medesimo articolo 208, una volta ricevuta la comunicazione, può adottare prescrizioni integrative, oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa, nello specifico sito, non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica. Ogni richiesta di integrazioni, documenti o chiarimenti determina la sospensione dei termini previsti per l'avvio della campagna.

La campagna di attività non può avere durata superiore a 120 giorni consecutivi e può essere eseguita esclusivamente nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti. Per luogo di produzione è inteso uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro, all'interno di un'area delimitata, in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti, ivi compresi i luoghi di produzione così come definiti dall'art. 230 del d.lgs. 152/06, ad esclusione dei rifiuti finali od intermedi derivanti dalla gestione di rifiuti legittimata ai sensi degli artt. 208, 210, 211, 214, 215 e 216 del d.lgs. 152/06.

Non possono essere effettuate campagne al di fuori dell'area di cantiere (le campagne mobili non costituiscono l'unico sistema di recupero rifiuti), a tale scopo si rende necessario allegare alla comunicazione di effettuazione campagna il titolo edilizio e/o il provvedimento di autorizzazione dell'opera.

L'impianto deve essere collettato e completato con tutte le strutture (nastri trasportatori, tubazioni, serbatoi di stoccaggio additivi, ecc.) necessarie al funzionamento. Le eventuali opere accessorie (vasche, platee, coperture, serbatoi, recinzioni, ecc.), devono già essere esistenti ed autorizzate in quanto le stesse non possono essere autorizzate con la campagna di attività, ma attraverso le ordinarie procedure di competenza comunale e/o provinciale. A tal proposito, con particolare riferimento alla disciplina sugli scarichi, dovrà essere prodotto un piano di gestione degli scarichi con allegate eventuali autorizzazioni allo scarico già acquisite.

Qualora l'impianto origini emissioni in atmosfera nell'autorizzazione dell'impianto mobile, in relazione alla specifica attività, possono essere individuati limiti e prescrizioni alle emissioni, ferma restando la possibilità di subordinare l'esercizio della campagna stessa a specifiche prescrizioni rilasciate dall'autorità competente territorialmente.

In particolare, in fase di valutazione di ogni singola campagna, l'Autorità competente ex art. 208 comma 15 del d.lgs. 152/06, avvalendosi se necessario del supporto di ARPACal, dovrà valutare ed applicare, laddove tecnicamente possibile, quanto previsto dall'allegato V – parte 1 (polveri e sostanze organiche liquide), alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06.

In caso di problematiche particolari derivanti dalla natura del rifiuto e dal tipo di trattamento effettuato, nonché nel caso di problematiche sito specifiche, la medesima Autorità provvederà a valutare e/o prescrivere opportuni accorgimenti atti a contenere le specifiche emissioni.

Per permettere il collegamento alle utenze necessarie al funzionamento dell'impianto mobile dovranno preventivamente essere ottenuti tutti i permessi/nulla osta/autorizzazioni da parte degli Enti competenti.

Può essere vietato l'esercizio delle attività previste qualora la comunicazione della campagna non sia effettuata secondo la modulistica e con tutti gli allegati previsti dall'Autorità competente (Regione e/o Città Metropolitana).

Nel caso in cui l'impianto mobile venga utilizzato in aree sottoposte a vincoli paesistici e ambientali, qualora dall'installazione ed esercizio dell'impianto derivi una modifica allo stato dei luoghi, l'attività necessita della preventiva autorizzazione paesaggistica, precisando che laddove i manufatti non debbano essere fissati stabilmente al suolo, non necessita la stessa autorizzazione.

Qualora per tipologia di rifiuti ed operazioni nonché capacità di trattamento la campagna rientri tra quelli di cui agli allegati III e IV della parte II del d.lgs. 152/06, dovranno preventivamente essere attivate le procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità alla VIA.

Non può essere effettuata campagna mobile per effettuare operazioni di trattamento rientranti in altre discipline di gestione dei rifiuti o di esclusione dal campo di applicazione della parte IV del D.Lgs 152/2006 e smi (solo a titolo di esempio disciplina terre e rocce da scavo o disciplina dei sottoprodotti).